



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata

Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 33 DEL 15-11-19

OGGETTO: Esame approvazione schema di convenzione servizio di tesoreria.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	P
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- è prossima alla scadenza la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria stipulata tra il Comune di Poggio San Vicino e la Banca di Credito Cooperativo Banca di Filottrano per il periodo dall'01.01.2015 al 31.12.2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30/09/2019 sono stati forniti gli indirizzi per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di tesoreria per la durata di cinque anni (dall'01/01/2020 al 31/12/2024);
- si rende pertanto necessario approvare un nuovo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento del servizio di tesoreria e i rapporti tra ente ed istituto di credito;

Considerato che:

– l'art. 208 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita: *“Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato: a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; c) altri soggetti abilitati per legge”*;

– l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/200 così dispone: *“1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195”;

– l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 statuisce che:

“1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'allegato schema di convenzione – costituito da numero 26 articoli (**allegato 1**) nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante “Ordinamento finanziario e contabile”;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

⇒ favorevoli n. 8

⇒ contrari n. 0

⇒ astenuti n. 0

DELIBERA

1. Le premesse sono richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente (**Allegato 1**) costituito da n. 26 articoli, per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare lo svolgimento del servizio di Tesoreria a far data dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2024.

Quindi, stante l'urgenza di dover provvedere all'avvio della procedura di selezione del contraente, per l'affidamento del servizio di tesoreria, con successiva votazione resa in forma palese da n. __ consiglieri presenti e di cui n. __ votanti:

⇒ favorevoli n. 8

⇒ contrari n. 0

⇒ astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 08-11-2019

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08-11-2019

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 140.

Poggio S. Vicino li 20-12-19

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2019 al 04-01-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 04-01-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio